

## Direttiva UE sul dovere di diligenza delle imprese (Direttiva Supply Chain)

Buone intenzioni, dubbia efficacia

Henning Vöpel, Matthias Kullas, Götz Reichert, André Wolf



© shutterstock

Il 23 febbraio 2022 la Commissione Europea ha presentato una Proposta di Direttiva UE relativa alla catena di approvvigionamento delle imprese. La Direttiva ha lo scopo di assicurare che le aziende controllino le loro catene di approvvigionamento per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani e degli standard ambientali e rimedino a qualsiasi violazione. Le prime posizioni del CEP al riguardo:

- ▶ **Efficacia dubbia:** l'adempimento degli obblighi di diligenza imposti comporta un notevole sforzo burocratico per le aziende interessate, senza alcuna garanzia che gli obiettivi prefissati vengano raggiunti.
- ▶ **Piccole e medie imprese svantaggiate:** a causa delle soglie di dimensione basse prescelte, anche le medie imprese sono interessate dagli obblighi. Dato che gli oneri burocratici le colpiscono in misura relativamente maggiore delle grandi imprese, vi è da temere una distorsione della concorrenza a svantaggio delle PMI.
- ▶ **Responsabilità civile:** se il legislatore europeo dovesse istituire una responsabilità civile per le aziende, gli Stati membri dell'UE devono garantire che il rischio di responsabilità non risulti sproporzionato.

## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Contesto .....</b>	<b>3</b>
2.1	Protezione internazionale dei diritti umani da parte delle imprese .....	3
2.2	Misure vigenti negli Stati membri dell'UE .....	4
2.2.1	La Legge francese sulla <i>due diligence</i> .....	4
2.2.2	La Legge tedesca sulla due diligence .....	5
<b>3</b>	<b>Direttiva UE sulla catena di approvvigionamento: principali elementi normativi .....</b>	<b>6</b>
3.1	Obiettivi .....	6
3.2	Campo di applicazione personale e materiale .....	6
3.2.1	Campo di applicazione personale: aziende interessate .....	6
3.2.2	Campo di applicazione materiale: catene di approvvigionamento interessate .....	7
3.3	"Due diligence" .....	7
3.4	Applicazione: sanzioni e responsabilità .....	8
3.4.1	Sanzioni amministrative .....	8
3.4.2	Responsabilità civile .....	8
3.5	Altro .....	8
<b>4</b>	<b>Direttiva UE sul dovere di diligenza delle imprese: valutazione di impatto economico .....</b>	<b>9</b>

## 1 Introduzione

In un'economia globalizzata, le catene di produzione e fornitura di solito attraversano più volte le frontiere. I vantaggi derivanti dalla specializzazione possono quindi essere realizzati - almeno in teoria - con reciproco guadagno dei partner commerciali. Nei Paesi coinvolti, tuttavia, prevalgono condizioni politiche e sociali molto diverse, in alcuni casi il lavoro forzato o il lavoro minorile, così come altre violazioni dei diritti umani o delle norme ambientali.

In questo contesto, si pone la questione di quale responsabilità derivi dalle relazioni di fornitura instaurate con questi Paesi. A tal fine, il 23 febbraio 2022 la Commissione europea ha proposto una Direttiva UE sulla "Due Diligence".<sup>1</sup> Questo cepAdhoc presenta le caratteristiche normative chiave della proposta della Commissione e le valuta da un punto di vista economico.

## 2 Contesto

### 2.1 Protezione internazionale dei diritti umani da parte delle imprese

Nel 2011, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani [*UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPR)*].<sup>2</sup> L'UNGPR è il primo quadro globale che stabilisce i doveri e le responsabilità dei governi e delle imprese per prevenire gli impatti negativi del business globalizzato sui diritti umani. L'UNGPR si basa su tre pilastri che descrivono come gli stati e le aziende dovrebbero attuare i loro obblighi:

- I Pilastro: Obbligo dello Stato di proteggere i diritti umani
- II Pilastro: Responsabilità aziendale: rispetto dei diritti umani
- III Pilastro: Accesso a rimedi efficaci

Il secondo pilastro contiene principi per la protezione dei diritti umani, la cui attuazione è responsabilità delle aziende. Tuttavia, molte aziende non implementano sufficientemente questi principi su base volontaria.<sup>3</sup> Dal 2014, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sta quindi lavorando su principi vincolanti.<sup>4</sup> Anche l'OCSE<sup>5</sup> e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro<sup>6</sup> hanno adottato principi simili. Come i principi dell'ONU, anche questi sono base volontaria

Il 30 luglio 2020 la Commissione UE ha pubblicato un documento in cui indica che sta valutando l'opportunità di emanare un Regolamento o una Direttiva per incoraggiare le aziende a fare più *due diligence* nel controllo delle loro catene di approvvigionamento.<sup>7</sup> In particolare, la Commissione cita come problema il fatto che molte aziende dell'UE si riforniscono di beni da aziende con standard sociali, ambientali o di diritti umani inferiori, e non identificano e mitigano adeguatamente i rischi e gli impatti associati. La ragione di questo, secondo la Commissione, è che le leggi nazionali

---

<sup>1</sup> Commissione UE (2022), [Proposal COM\(2022\) 71](#) of 23 February 2022 for a Directive of the European Parliament and the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 [„Direttiva EU sul dovere di diligenza delle imprese“].

<sup>2</sup> Nazioni Unite (2011): *Guiding Principles on Business and Human Rights*.

<sup>3</sup> Parlamento Europeo (2020), p. 2.

<sup>4</sup> Nazioni Unite (2021).

<sup>5</sup> OCSE (2011).

<sup>6</sup> Organizzazione Internazionale del Lavoro (2017).

<sup>7</sup> Commissione UE (2020).

generalmente obbligano i consigli di amministrazione delle società a massimizzare il valore dell'azienda nel breve termine. La pressione degli azionisti incoraggia ulteriormente questo comportamento. Gli interessi di terzi, invece, non sono sufficientemente presi in considerazione. Come soluzione, la Commissione sta studiando un regolamento o una direttiva che obbliga le aziende a non fare danni.

Il 1° dicembre 2020, gli Stati membri dell'UE hanno invitato la Commissione a promuovere la protezione dei diritti umani nelle catene di approvvigionamento globali e il lavoro dignitoso in tutto il mondo.<sup>8</sup> In concreto, è stato chiesto alla Commissione di proporre un Regolamento o una Direttiva per una governance aziendale sostenibile. La proposta dovrebbe imporre obblighi di *due diligence* alle aziende in tutta la loro catena di approvvigionamento e applicarsi in tutti i settori. Inoltre, gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione di intensificare gli sforzi per attuare l'UNGP.

## 2.2 Misure vigenti negli Stati membri dell'UE

### 2.2.1 La Legge francese sulla *due diligence*

Attualmente ci sono solo pochi esempi del piano della Commissione europea a livello dei singoli Stati membri dell'UE. La **Legge francese sulla *due diligence* (loi de vigilance)**<sup>9</sup> del 2017 si distingue come il primo insieme completo di regolamenti che affronta sia i rischi ambientali che quelli legati ai diritti umani lungo la catena di approvvigionamento. Copre tutte le aziende con almeno 5.000 dipendenti in Francia o 10.000 dipendenti in tutto il mondo, per cui anche i dipendenti delle filiali estere sono inclusi nel calcolo. Le aziende interessate sono obbligate a redigere e attuare un piano di *due diligence* per identificare ed eliminare i rischi ricompresi nelle norme. Oltre ai rischi all'interno dell'azienda stessa, questo comprende anche i rischi derivanti dalle attività commerciali delle società affiliate, delle filiali e dei fornitori.<sup>10</sup> I fornitori, tuttavia, devono essere inclusi solo se c'è una relazione d'affari stabilita con loro, se cioè la relazione contrattuale va oltre una consegna occasionale. I requisiti fissati in relazione al piano di *due diligence* vanno ben oltre il semplice monitoraggio e la segnalazione dei rischi. Oltre a creare una panoramica dei rischi lungo le parti interessate della propria catena di approvvigionamento, si devono adottare misure concrete per ridurre i rischi diagnosticati, si deve stabilire un sistema di allarme per prevenire i reclami e si deve monitorare l'efficacia delle misure adottate. Se c'è la prova di un danno derivante da una violazione di questi obblighi di diligenza, le parti colpite possono rivendicare un diritto al risarcimento. Originariamente, erano previste multe potenzialmente di diversi milioni di Euro in caso di violazione. Qui, tuttavia, i limiti di una definizione generica di diligenza sono diventati evidenti: i requisiti molto generali di prendere misure ragionevoli e azioni appropriate sono stati considerati troppo vaghi e quindi incostituzionali dal Consiglio costituzionale francese.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Rat der EU (2020).

<sup>9</sup> LOI no 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. [Journal Officiel de la République française](#).

<sup>10</sup> Koch (2020).

<sup>11</sup> Cossart et al. (2017).

## 2.2.2 La Legge tedesca sulla *due diligence*

La **Legge sulla *due diligence*** tedesca<sup>12</sup>, approvata dal Bundestag tedesco lo scorso anno, segue fondamentalmente un approccio simile a quello francese. Anche in questo caso, viene coperta un'ampia gamma di diritti umani e rischi ambientali. C'è anche un'esenzione per le piccole e medie imprese, che in questo caso si basa su una soglia di almeno 3.000 dipendenti in Germania nel primo anno di entrata in vigore. A partire dal secondo anno, questa soglia sarà abbassata a 1.000 dipendenti. A differenza della legge francese, tuttavia, i rischi vanno registrati per tutti i fornitori diretti. Di base, deve essere impostata una gestione specifica dei rischi della catena di approvvigionamento, includendo un'analisi dei rischi ricorrente ogni anno. Inoltre, anche in Germania è previsto l'obbligo di attuare misure preventive (in particolare sotto forma di formazione di strategie di approvvigionamento adeguate) nonché il sostegno per l'identificazione di rischi. Inoltre, deve essere garantita l'esistenza di una procedura di reclamo per ricevere informazioni sulle violazioni. La procedura di reclamo deve essere aperta anche alle indicazioni di violazioni presso i fornitori indiretti. In caso di segnalazioni di tali violazioni, il sistema di controllo deve essere esteso al fornitore indiretto e anche qui esiste l'obbligo di adottare misure correttive adeguate. Il mancato rispetto dell'obbligo è sanzionato con multe e, inoltre, con l'esclusione temporanea dalla partecipazione alle procedure di appalto pubblico. Anche la legge tedesca lascia un certo spazio di manovra quando si tratta di stabilire una definizione esatta di *due diligence*. C'è un riferimento generale a criteri specifici dell'azienda e della situazione, come il tipo di attività commerciale, la possibilità di esercitare influenza, la gravità della violazione e il contributo dell'azienda al suo verificarsi.

Oltre alle ampie leggi francesi e tedesche, altri Stati membri hanno leggi sulla catena di approvvigionamento con un focus più ristretto su alcune forme di standard produttivi, come la legge olandese sulla *due diligence* in relazione al lavoro minorile. Al di fuori dell'UE, c'è anche la legge contro il lavoro forzato e la schiavitù nel Regno Unito.

Nel complesso, si può dire che le aziende nell'UE sono attualmente esposte a vari gradi di monitoraggio e requisiti di *reporting* relativi alle loro catene di approvvigionamento. Questo aspetto, già da solo, crea differenze di costo artificiali, alteranti la concorrenza intraeuropea. L'esistenza di ulteriori requisiti di intervento del tipo preventivo e correttivo crea costi aggiuntivi e rischi di approvvigionamento per le aziende che finiscono per aggravare lo svantaggio competitivo rispetto alle aziende di Paesi che non hanno legislazione sulla catena di approvvigionamento. Quanto alti si rivelino questi costi aggiuntivi, tuttavia, dipende in modo cruciale da come il dovere di assistenza aziendale è definito nel singolo caso. I testi giuridici esistenti forniscono solo indicazioni molto approssimative. La portata di qualsiasi svantaggio competitivo deve quindi essere prima verificata nella prassi commerciale.

---

<sup>12</sup> Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten vom 16. Juli 2021 [Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, LKSG], [BGBl. 2021, Teil I Nr. 46, 2959 ff.](#)

### **3 Direttiva UE sulla catena di approvvigionamento: principali elementi normativi**

#### **3.1 Obiettivi**

La Proposta della Commissione UE mira a garantire che le aziende controllino le loro catene di approvvigionamento per quanto riguarda le violazioni dei diritti umani - come il lavoro forzato e il lavoro minorile - e le violazioni di alcuni standard ambientali, e che pongano fine a tali violazioni. Lo sfondo è la premessa che le aziende sono spesso troppo concentrate su obiettivi a breve termine e che la governance aziendale sostenibile debba quindi essere richiesta con più forza. In particolare, la Direttiva intende assicurare che le aziende integrino meglio questi obiettivi nelle loro strategie aziendali.

#### **3.2 Campo di applicazione personale e materiale**

##### **3.2.1 Campo di applicazione personale: aziende interessate**

Questa Direttiva UE sulla catena di approvvigionamento si applicherebbe alle aziende europee che nell'ultimo anno finanziario:

- avevano più di 500 dipendenti e abbiano raggiunto un fatturato netto mondiale di più di 150 milioni di Euro, o
- avevano più di 250 dipendenti e abbiano realizzato un fatturato netto a livello mondiale di più di 40 milioni di Euro, a condizione che almeno il 50% di questo fatturato netto sia realizzato in uno o più dei seguenti settori economici:
  - Fabbricazione e vendita all'ingrosso di prodotti tessili, cuoio e prodotti affini; o
  - agricoltura, silvicoltura, pesca, fabbricazione di prodotti alimentari e vendita all'ingrosso di materie prime agricole, animali vivi, legname, prodotti alimentari e bevande, o
  - l'estrazione di prodotti minerali, la fabbricazione di prodotti metallici fabbricati, altri prodotti minerali non metallici e prodotti metallici fabbricati (eccetto macchine e attrezzature), e vendita all'ingrosso di prodotti minerali, prodotti minerali di base e prodotti intermedi.

La Direttiva UE sulla catena di approvvigionamento si applicherà anche alle aziende di Paesi terzi che, nell'ultimo anno finanziario nell'UE:

- hanno raggiunto un fatturato netto di più di 150 milioni di Euro, o
- hanno generato un fatturato netto superiore a 40 milioni di Euro, a condizione che almeno il 50% del loro fatturato netto mondiale sia stato generato in uno o più dei seguenti settori economici:
  - Fabbricazione e vendita all'ingrosso di prodotti tessili, cuoio e prodotti affini; o
  - agricoltura, silvicoltura, pesca, fabbricazione di prodotti alimentari e vendita all'ingrosso di materie prime agricole, animali vivi, legname, prodotti alimentari e bevande, o
  - l'estrazione di prodotti minerali, la fabbricazione di prodotti metallici fabbricati, altri prodotti minerali non metallici e prodotti metallici fabbricati (eccetto macchine e attrezzature), vendita all'ingrosso di prodotti minerali, prodotti minerali di base e prodotti intermedi.

### 3.2.2 Campo di applicazione materiale: catene di approvvigionamento interessate

In sostanza, la Direttiva UE sulla catena di approvvigionamento mira a richiedere alle aziende di prevenire o mitigare i potenziali e reali “impatti negativi” sui diritti umani e l’ambiente in relazione alle seguenti parti della catena del valore, compresa la catena di approvvigionamento:

- le loro operazioni commerciali,
- le operazioni delle proprie filiali; e
- le attività della catena del valore svolte da aziende con le quali l’azienda ha un rapporto commerciale consolidato.

Una “relazione d’affari consolidata” è una relazione d’affari diretta o indiretta che, in virtù della sua intensità o durata, è o si prevede che sia permanente e non semplicemente una parte insignificante o incidentale della catena del valore.

### 3.3 “Due diligence”

Le aziende devono includere un regolamento di *due diligence* nelle loro linee guida aziendali, che viene aggiornato e pubblicato annualmente. In particolare, la politica di *due diligence* deve includere:

- una descrizione dell’approccio dell’azienda alla *due diligence*,
- un codice di condotta con regole e principi da seguire per i dipendenti e le filiali della società, e
- una descrizione delle procedure di attuazione della *due diligence*.

Le imprese devono identificare gli impatti negativi reali o potenziali sui diritti umani e sull’ambiente,

- nelle loro operazioni
- nelle loro filiali, e
- a livello delle loro relazioni commerciali dirette o indirette esistenti nella loro catena del valore.

Le aziende devono prevenire **potenziali impatti negativi** sui diritti umani e sull’ambiente, o minimizzare tali impatti quando la prevenzione non è possibile. Per fare questo, le aziende possono avere bisogno di:

- attuare un piano d’azione di prevenzione con scadenze definite e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare il miglioramento;
- ottenere garanzie contrattuali da un partner commerciale che rispetterà il Codice di Condotta dell’azienda e, se necessario, il Piano di Azione Preventiva, ottenendo anche garanzie contrattuali corrispondenti dai suoi partner (*cascading* contrattuale);
- sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con il partner in questione, e
- interrompere la relazione d’affari in rapporto all’attività in questione se i potenziali effetti negativi sono gravi.

Le imprese devono porre fine o minimizzare **gli effettivi impatti negativi** sui diritti umani e sull’ambiente se non è possibile porvi fine. Per fare questo, le aziende possono avere bisogno di

- Implementare un piano di rimedio con scadenze definite e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare il miglioramento;

- ottenere garanzie contrattuali da un partner commerciale diretto che rispetterà il Codice di condotta dell'azienda e, se necessario, il piano di rimedio, ottenendo anche garanzie contrattuali corrispondenti dai suoi partner (*cascading* contrattuale);
- sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con il partner in questione;
- interrompere le relazioni commerciali in relazione all'attività in questione se gli effetti negativi sono considerati gravi; e
- neutralizzare o minimizzare gli impatti negativi, compreso il pagamento dei danni alle persone colpite e la compensazione finanziaria alle comunità colpite.

### 3.4 Applicazione: sanzioni e responsabilità

La Proposta di Direttiva UE sulla catena di approvvigionamento prevede sia sanzioni amministrative che la responsabilità civile, per assicurare di farla rispettare.

#### 3.4.1 Sanzioni amministrative

L'autorità di vigilanza nazionale competente può:

- ordinare di porre fine alle infrazioni;
- prendere misure provvisorie per prevenire il rischio di danni gravi e irreparabili; e
- imporre multe. L'importo delle multe è fissato dagli Stati membri. Tuttavia, devono essere basate sul fatturato dell'azienda. Devono anche essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Le imprese che chiedono un finanziamento pubblico devono dimostrare di non essere state multate per non aver rispettato gli obblighi della presente direttiva.

#### 3.4.2 Responsabilità civile

Ai sensi del diritto civile, le aziende sono responsabili dei danni se:

- hanno violato il loro dovere di cura e
- come risultato di tale violazione del dovere di diligenza, si è verificato un "effetto negativo" che ha provocato un danno.

Le aziende non devono essere responsabili per i danni causati dalle attività di un partner commerciale indiretto con cui hanno una relazione d'affari consolidata, se hanno adempiuto agli obblighi di *due diligence* e non sarebbe stato "irragionevole" nel caso specifico aspettarsi che le misure adottate avrebbero impedito, ridotto, rimediato o mitigato gli effetti negativi.

### 3.5 Altro

Le aziende europee a responsabilità limitata con più di 500 dipendenti in tutto il mondo e un fatturato netto di più di 150 milioni di Euro nell'ultimo anno finanziario devono adottare un piano per garantire che il modello di business e la strategia dell'azienda siano coerenti con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C secondo l'"Accordo di Parigi". Nel caso in cui il cambiamento climatico sia identificato come un rischio chiave per il business dell'azienda, il piano deve includere obiettivi di riduzione delle emissioni.



Il rispetto del piano deve essere debitamente preso in considerazione nella remunerazione dei membri della direzione della società.

#### **4 Direttiva UE sul dovere di diligenza delle imprese: valutazione di impatto economico**

La globalizzazione dell'economia ha portato a catene di produzione e fornitura che includono Paesi in cui i diritti umani sono violati e gli standard ambientali di base non vengono garantiti. La Commissione Europea sta quindi perseguendo obiettivi legittimi con la Direttiva sulla catena di approvvigionamento dell'UE, e sta operando con buone intenzioni. Tuttavia, la responsabilità di tali violazioni non è in primo luogo delle imprese, ma soprattutto degli attori politici e istituzionali nei Paesi d'origine, così come a livello di diritto intergovernativo e internazionale. Questa responsabilità non dovrebbe essere scaricata sulle aziende. La questione dei diritti umani in Cina o in Russia, per esempio, difficilmente può essere significativamente spostata dal livello politico a quello aziendale.

I diritti umani sono universalmente validi. Gli standard ambientali, d'altra parte, dipendono - almeno in larga misura - dal livello di reddito dei Paesi. Le norme ambientali possono quindi essere cambiate dall'esterno solo in misura limitata. Gli standard ambientali che devono essere applicati dalla direttiva UE sulla catena di approvvigionamento possono dunque condurre ad alti costi economici e quindi anche sociali, specialmente nei Paesi più poveri. Questo è particolarmente il caso se le aziende si ritirano da Paesi in cui gli standard ambientali sono bassi perché non possono soddisfare i loro obblighi di *due diligence* a un costo ragionevole o perché la direttiva UE sulla catena di approvvigionamento richiede loro di terminare la loro relazione commerciale. In casi estremi, questo può portare, in ultima analisi, a standard ambientali ancora più bassi nei Paesi più poveri.

La Direttiva sulla catena di approvvigionamento comporta una notevole quantità di burocrazia per le aziende interessate. È discutibile se questo sforzo aiuterà effettivamente a ridurre le violazioni dei diritti umani e degli standard ambientali. C'è da temere che l'effetto a cascata dei contratti finisca per far sì che i diritti umani e gli standard ambientali vengano rispettati solo sulla carta.

A causa del notevole onere burocratico, c'è anche il pericolo che la competitività delle imprese europee sui mercati dei Paesi terzi si riduca. Le medie imprese ne sono particolarmente colpite, poiché sono relativamente più gravate dagli oneri burocratici rispetto alle grandi imprese. Per questo motivo, la direttiva sulla catena di approvvigionamento rischia di distorcere anche la concorrenza all'interno dell'UE a svantaggio delle imprese di medie dimensioni. Visti gli effetti negativi, soprattutto per le medie imprese, non si capisce perché la Commissione UE abbia fissato soglie significativamente più basse per le dimensioni delle imprese rispetto alle normative nazionali già esistenti.

Appare inoltre discutibile fino a che punto la Direttiva UE sulla catena di approvvigionamento contribuirà a creare "condizioni di parità" (*Level-playing-field*) nell'UE. Gli Stati membri avranno infatti un grande margine di manovra, per es. nell'imporre multe e nel far rispettare le infrazioni da parte delle autorità, il che a sua volta può favorire altra ineguaglianza competitiva. Inoltre, non c'è una frammentazione del mercato interno tale da richiedere l'intervento della Commissione UE. Le leggi francesi e tedesche sulla catena di approvvigionamento non creano barriere al commercio nel mercato interno, ma semplicemente aumentano i costi per le imprese francesi e tedesche. Non è compito della Commissione UE però livellare tali tipi di costi. Poiché, in questo modo, sorgerebbero

preferenze per l'aumento di costi negli Stati membri che non mostrano un particolare favore per una legge sulla catena di approvvigionamento. Gli Stati, inoltre, risulterebbero anche privati di situazioni di vantaggio di livello territoriale.

Cruciali per l'applicazione dei requisiti della direttiva UE sulla catena di approvvigionamento sono le conseguenze legali che le aziende interessate possono affrontare in caso di violazione dei loro obblighi di *due diligence*. Oltre alla solita imposizione di sanzioni amministrative, ad esempio sotto forma di multe, la responsabilità civile proposta dalla Commissione UE è di grande importanza pratica. Essendo potenzialmente una "spada molto affilata", la sua messa in opera concreta da parte degli Stati membri dell'UE è cruciale. A questo proposito, sorgono molte domande, per esempio: Fino a che punto si estendono i doveri di *due diligence*, sulla base dei quali può essere intentata un'azione? Che tipo di danno può comportare una responsabilità civile di questo tipo? Chi può essere un ricorrente? Se il legislatore dell'UE dovesse alla fine decidere a favore della responsabilità civile per le società obbligate, gli Stati membri dell'UE devono assicurare che il rischio di responsabilità per le società non sia però di tipo sproporzionato.

Il fatto poi che le aziende debbano conformare la loro strategia alla transizione verso un'economia sostenibile e alla limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C sembra rappresentare poi un "corpo estraneo" nella direttiva. A questo proposito, vi è, a medio termine, anche un rischio di svantaggi di competitività per le imprese dell'UE, per esempio nell'accesso al capitale, poiché questo requisito non si applica invece ad imprese di Paesi terzi.

Tuttavia, la Direttiva UE sulla catena di approvvigionamento crea anche dei vantaggi: stabilisce degli standard, assicura la trasparenza e quindi coordina i mercati e le catene di approvvigionamento. Nel migliore dei casi, potrebbe portare ad un aumento degli standard ambientali nei Paesi terzi.

**Autori:****Prof. Dr. Henning Vöpel**

Membro del Consiglio Direttivo e Direttore esecutivo

[voepel@cep.eu](mailto:voepel@cep.eu)**Dr. Matthias Kullas**

Coordinatore Settore Mercato unico e concorrenza | Economia digitale | Politica economica e fiscale

[kullas@cep.eu](mailto:kullas@cep.eu)**Dr. Götz Reichert, LL.M. (GWU)**

Coordinatore del Settore per l'Energia | Ambiente | Clima | Trasporti

[reichert@cep.eu](mailto:reichert@cep.eu)**Dr. André Wolf**

Coordinatore di Settore

[wolf@cep.eu](mailto:wolf@cep.eu)**Centrum für Europäische Politik** FREIBURG | BERLIN

Kaiser-Joseph-Straße 266 | D-79098 Freiburg

Schiffbauerdamm 40 Raum 4315 | D-10117 Berlin

Tel. + 49 761 38693-0



Traduzione (dalla versione originale in tedesco):

**Prof. Andrea De Petris**[depetris@cep.eu](mailto:depetris@cep.eu)**Centro Politiche Europee** ROMA

Via G. Vico, 1 | I-00196 Roma

Tel. +390684388433

[cepitalia@cep.eu](mailto:cepitalia@cep.eu)Il **Centrum für Europäische Politik** FREIBURG | BERLIN,il **Centre de Politique Européenne** PARIS, ed il **Centro Politiche Europee** ROMA,costituiscono il **Centres for European Policy Network** FREIBURG | BERLIN | PARIS | ROMA.

Gli istituti della rete CEP sono specializzati nell'analisi e nella valutazione degli atti promossi dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito delle politiche di loro competenza e nel quadro d'insieme del processo di integrazione. Il lavoro scientifico, riflesso in particolare nelle proprie pubblicazioni, viene portato avanti indipendentemente da qualsiasi interesse di parte e in favore di una Unione europea che rispetti lo stato di diritto ed i principi dell'economia sociale di mercato.